

COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione consiliare n.12 del 15/03/2001
(atti CO.RE.CO. Prot. n.2555/2001)

*Ripubblicato all'Albo Pretorio RP155
per ulteriori 15 gg. consecutivi
dal 6/4/01 al 21/4/01*


24 APR. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Armando Rocchi)





COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



F. TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fernando Rovani)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE



ART. 1 – Istituzione e delimitazione territoriale.

1. Sono istituite nelle frazioni di Brugneto e Villanova le Consulte di Frazione, quali organismi istituzionali di partecipazione con compiti propositivi e consultivi su questioni che riguardano i cittadini residenti nelle rispettive frazioni.
2. La delimitazione territoriale delle Consulte di Frazione fa riferimento alle sezioni elettorali relative e costituisce limite inderogabile della competenza funzionale delle Consulte stesse.

ART. 2 – Comitati delle Consulte di Frazione – Elezione e composizione.

1. Organi della Consulta di Frazione sono: il Comitato e il Presidente.
2. Il Comitato è composto di 7 membri per Brugneto e di 5 membri per Villanova.
3. I componenti sono nominati, con votazione segreta, dal Consiglio Comunale tra le persone residenti nel Comune di Reggio, su indicazione autonoma dei singoli gruppi consiliari. Ciascun consigliere ha la facoltà di esprimere due preferenze. In caso di parità di voti, viene nominato il più anziano di età.
Un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso, è costituito da rappresentanti designati dalla minoranza.
4. Può essere nominato componente del Comitato di Frazione chiunque sia residente e iscritto nelle liste elettorali delle frazioni rispettivamente di Villanova e Brugneto e non si trovi in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale. I membri del Consiglio Comunale sono ineleggibili.
I componenti del Comitato, compresi il Presidente e il Segretario verbalizzante, svolgono l'incarico esclusivamente a titolo gratuito.

ART. 3 – Durata in carica

1. Le Consulte di Frazione hanno la stessa durata del Consiglio comunale che le ha elette.
2. I membri delle Consulte decadono dalla nomina:
 - a) per sopravvenute condizioni di ineleggibilità e incompatibilità;
 - b) per elezione a Consigliere Comunale;
 - c) per assenza senza giustificato motivo per cinque sedute consecutive;
 - d) per dimissioni.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, il quale provvede alla sostituzione, secondo le modalità stabilite nell'art. 2.
4. Qualora si verifichi la condizione di decadenza di cui alla lett. c) del precedente comma, spetta al Presidente promuovere la procedura di decadenza mediante formale proposta al Comitato che adotta la deliberazione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio comunale che ne cura la notifica all'interessato. Si applicano per quanto riguarda la procedura, le norme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

ART. 4 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Comitato provvede, nella prima seduta di insediamento, alla nomina del Presidente, scegliendolo tra i propri membri, a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente:
 - a) rappresenta la Consulta di Frazione;



- b) convoca e presiede il Comitato di Frazione;
 - c) predisporre l'ordine del giorno del Comitato tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
 - d) dà corso a tutte le decisioni del Comitato di frazione;
 - e) riferisce al Sindaco o all'Assessore al Decentramento e ad altri rappresentanti di Enti pubblici circa la situazione delle frazioni e le sue esigenze;
 - f) può essere invitato dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale a riferire sui problemi della frazione;
 - g) assolve ad ogni altra funzione delegata dal Consiglio comunale.
2. Nella stessa seduta viene nominato anche il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 5 – Sede delle Consulte di Frazione

1. Le Consulte di Frazione di Brugnato e Villanova hanno sede nella frazione, nei locali messi a disposizione dal Comune, attualmente individuati rispettivamente nella ex Scuola Elementare (Brugnato) e nel Centro Civico (Villanova).

Art. 6 – Prerogative dei membri della Consulta di Frazione.

1. I membri del Comitato, per lo svolgimento del loro incarico, hanno diritto di accesso alle informazioni e alle deliberazioni e determinazioni, ordinanze e altri documenti, emanati o in possesso dell'Amministrazione comunale, previa richiesta, anche informale, al Segretario comunale, ove si rappresenti l'effettiva utilità delle notizie e degli atti richiesti per l'esercizio del mandato, in esenzione da spese.
2. Nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio dell'incarico e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili, ai sensi della legge sulla privacy.

ART. 7 - Convocazione

1. Il Comitato di Frazione si riunisce per determinazione del Presidente, nelle modalità fissate dal comitato stesso o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Sindaco può richiedere al Presidente la convocazione del Comitato quando se ne ravvisi la necessità. Ogni Consigliere può fare inserire proprie proposte.
2. La convocazione è comunicata per iscritto, con l'elenco delle questioni da porre all'o.d.g., almeno tre giorni prima della seduta e inviata per conoscenza al Sindaco. Delle sedute e degli argomenti all'o.d.g. è data notizia agli abitanti della Frazione, mediante affissione di avviso presso la sede del Comitato e negli appositi spazi autorizzati.
3. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei Componenti del comitato stesso. Esse sono, di norma, pubbliche, comprese le relative votazioni, fatta eccezione per le questioni che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, la cui votazione è a scrutinio segreto. La riunione è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
4. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione o il parere possono essere nuovamente poste in discussione nella seduta successiva.

ART. 8 – Processi verbali



1. Il Comitato di Frazione nomina, tra i propri membri, un Segretario il quale provvede alla compilazione di un verbale che deve riportare:
 - a) gli oggetti posti in discussione;
 - b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi e le decisioni finali assunte;
 - c) i nomi dei componenti presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con indicazione degli astenuti e dei voti favorevoli e contrari.

Il verbale deve essere numerato, secondo un ordine cronologico, in un apposito registro e firmato dal Presidente o dal Segretario.

Copia del verbale viene trasmessa al Sindaco entro 5 giorni e conservato presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.

Il Presidente può ammettere alla discussione, senza diritto di voto, chi ne faccia richiesta, garantendo l'ordinato svolgimento delle sedute.

ART. 9 – Attribuzioni

1. La Consulta di Frazione rappresenta le esigenze della popolazione del proprio territorio nei confronti dell'Amministrazione comunale e concorre alla formazione della vita politico-amministrativa. A tal fine essa:
 - a) esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale su materie di interesse per la Frazione;
 - b) promuove rapporti con la cittadinanza, le libere associazioni, le rappresentanze sindacali e professionali operanti nella Frazione, al fine di contribuire all'informazione e alla ricerca di soluzioni ai problemi economici, sociali e culturali della collettività.
2. Sarà cura dell'Amministrazione sottoporre al parere della consulta, gli atti di particolare rilevanza per la frazione.
3. Per quanto riguarda il bilancio di previsione, prima di procedere alla approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta comunale dovrà presentare alle Consulte di Frazione le linee programmatiche del Bilancio in ordine alle questioni che interessano direttamente la Frazione.
4. La Consulta di Frazione può promuovere conferenze, dibattiti o quant'altro ritenga utile su temi di carattere locale o generale.
La Consulta può invitare alle proprie sedute Amministratori, tecnici od esperti del Comune, della Provincia, della Regione o di altri Enti per questioni in ordine alle quali possono fornire chiarimenti e supporto tecnico. Qualora ciò comporti specifici impegni di spesa esse dovranno essere preliminarmente autorizzate.
La Consulta deve convocare almeno due volte all'anno una seduta pubblica aperta a tutti i cittadini della Frazione.
5. La consulta può esercitare i diritti spettanti ai Consiglieri Comunali relativamente alla presentazione di interrogazioni, di mozioni e proposte di deliberazioni sulle materie di interesse frazionale. Dopo la necessaria istruttoria le proposte verranno messe in discussione nelle prima seduta pubblica.
6. Sulle materie di interesse frazionale, i membri della consulta possono essere ammessi a partecipare al dibattito in Consiglio Comunale.

ART. 10 - Funzionamento



1. Tutte le spese relative al funzionamento delle Consulte di Frazione sono a carico del Comune, che provvederà alla istituzione di un apposito articolo nel Bilancio di previsione.

ART. 11 - Scioglimento

1. Le consulte di Frazione sono sciolte con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati:
 - a) quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o decadenza contemporanea di almeno metà dei componenti;
 - b) quando, nello svolgimento dell'incarico, i componenti persistono in gravi violazioni di legge, delle norme statutarie e dei regolamenti comunali.